



PROVINCIA DI TORINO

Dipartimento Territorio e Trasporti
Servizio Urbanistica

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI VILLARDORA

(scadenza conformità : 06/09/1998)

Dati del Comune

- è dotato di P.R.G.C. e sua variante generale approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 24-26206 del 05/07/1993;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 27 del 28/05/1998, il Progetto Preliminare di Variante Parziale al suddetto P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

Dati della variante

- ampliamento delle destinazioni d'uso ammissibili per l'area AS6, in modo da consentire il mercato ambulante, la commercializzazione di prodotti agricoli e la realizzazione di strutture per attività di soccorso e socio-assistenziali;
- recepimento e perimetrazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del fiume Po e individuazione di norme specifiche per gli interventi in queste zone;

Motivazioni della variante

Nella deliberazione di adozione si legge:

".....si rende necessaria l'adozione di una variante tecnica onde consentire: 1) nell'ambito denominato AS6 attualmente destinato ad "AREE PER ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE", anche l'inserimento di attività di assistenza e pubblico soccorso da parte della Croce Rossa Italiana - Sez. Valsusa, nonché della Comunità montana bassa Val di Susa e Val Cenischia per attività funzionali tese a far conoscere e valorizzare i prodotti locali della Val di Susa; 2) nell'ambito compreso fra la fascia "B" e la fascia "C", definito dall'Autorità di Bacino del fiume Po, per la protezione delle fasce fluviali del fiume Dora Riparia, di puntualizzare e stabilire alcune prescrizioni tecniche per interventi edilizi nella medesima fascia".

Pareri dei Servizi Provinciali

Non sono stati richiesti pareri in quanto gli interventi proposti non implicano competenze di altri servizi provinciali.

Verifiche effettuate

a) Documento programmatico del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia:

Non essendo approvato il P.T.P. il documento programmatico non può essere considerato ai fini della valutazione di compatibilità prevista dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 41/97;

b) Progetti sovracomunali approvati

Non esistono progetti sovracomunali esecutivi approvati contenuti nel Programma Triennale delle OO.PP. di competenza della Provincia che interferiscono con la variante in oggetto;

Considerazioni

Gli elaborati della variante sono pervenuti alla Provincia - Servizio Viabilità II[^] - in data 24/07/1998 e conse-

gnati a questo Servizio solo in data 02/09/1998, ormai alla scadenza dei 45 giorni previsti dall'art. 17 della L.R. n. 56/77 per l'espressione del giudizio di compatibilità (09/09/1998) e quindi non più in tempo utile per la predisposizione di una deliberazione. In riferimento al giudizio di compatibilità, pertanto "Il pronunciamento si intende espresso in modo positivo se la Provincia non delibera entro il termine sopra indicato".

Si è tuttavia provveduto alla istruttoria della variante in oggetto e si è constatato quanto segue.

La deliberazione di "variante parziale" prevede anche il recepimento del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali della Autorità di Bacino del Po per quanto attiene il corso della Dora Riparia; l'art. 17 della L.R. n. 56/77 e la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 5 agosto 1998, n. 12/PET "Legge Regionale 29 luglio 1997, n. 41" classificano, tra le "varianti strutturali", sia quelle che "incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali", sia quelle obbligatorie per adeguare il P.R.G.C. agli atti e strumenti di pianificazione sovraordinata; è opportuno pertanto che l'Amministrazione comunale verifichi la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "varianti parziali" in merito alle modifiche introdotte con il recepimento del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;

Nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere esplicitamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva.

PROPOSTE

A seguito di quanto sopra riportato:

- ravvisato che non esistono incompatibilità con in P.T.P. e con i progetti sovracomunali approvati;
- considerato che la Provincia non ha competenza per entrare nel merito delle procedure amministrative di formazione degli atti le quali sono di esclusiva responsabilità e competenza dei Comuni interessati;
- dato atto che la Provincia può inoltre esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi, e che svolge inoltre, ai sensi dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni;
- tenuto conto, infine, che si ravvisano elementi di pubblico interesse che possano indurre la Provincia alla presentazione di osservazioni;

si propone di formulare, con separato provvedimento, le seguenti osservazioni:

- a) L'art. 17 della L.R. n. 56/77 e la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 5 agosto 1998, n. 12/PET "Legge Regionale 29 luglio 1997, n. 41" classificano, tra le "varianti strutturali", sia quelle che "incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali", sia quelle obbligatorie per adeguare il P.R.G.C. agli atti e strumenti di pianificazione sovraordinata; è opportuno pertanto che l'Amministrazione comunale verifichi la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "varianti parziali" in merito alle modifiche introdotte con il recepimento del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
- b) Si rileva che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere esplicitamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva;

Torino, 11/09/1998.

L'istruttore

(Arch. Gianfranco FIORA)

V.to Il Dirigente del Servizio

(Arch. Gianni SAVINO)